COMUNE DI MONZA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0209317/2026 del 30/10/2026
Class.: 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
Firmatario: Laura maria Brambilla

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 24 luglio 2025 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 27/10/26

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI 4

Articolo 1 Oggetto e finalità 4

Articolo 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche 4

Articolo 3 Soggetti destinatari 6

Articolo 4 Costituzione del gruppo di lavoro 6

Articolo 5 Limite soggettivo dell'incentivo 7

Articolo 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo 7

Articolo 7 Quota del 20 per cento 8

Articolo 8 Suddivisione in lotti e contratti misti 9

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI PUBBLICI 9

Articolo 9 Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo – LAVORI PUBBLICI 9

Articolo 10 Disciplina delle varianti 9

Articolo 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – LAVORI PUBBLICI 10

Articolo 12 Liquidazione dell'incentivo – LAVORI PUBBLICI 10

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE 11

Articolo 13 Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo – SERVIZI E FORNITURE 11

Articolo 14 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – SERVIZI E FORNITURE 11

Articolo 15 Liquidazione dell'incentivo – SERVIZI E FORNITURE 11

CAPO IV NORME COMUNI 13

Articolo 16 Riduzione dell'incentivo 13

Articolo 17 Incentivi al personale in caso di gare svolte da soggetti terzi 13

Articolo 18 Attività articolate e singole 14

Articolo 19 Assegnazioni coincidenti di più attività 14

Articolo 20 Attività del personale dirigenziale 14

Articolo 21 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti 14

Articolo 22 Verifica della corretta applicazione del presente Regolamento 15

Articolo 23 Orario di lavoro e spese accessorie 15

CAPO V - Norme Finali 15

Articolo 24 Disposizioni transitorie e finali 15

ALLEGATI 17

TABELLA A) – OPERE E LAVORI PUBBLICI 17

TABELLA B) – SERVIZI non CONTEMPLATI IN TABELLA C) 18

TABELLA C) – FORNITURE / CONVENZIONI CONSIP / AFFIDAMENTI DIRETTI / CONCESSIONI/ OPZIONI / RINNOVI / PROROGHE / QUINTO D'OBBLIGO / RIPETIZIONE PRESTAZIONI ANALOGHE SIA PER SERVIZI/FORNITURE CHE PER LAVORI. 19

TABELLA A.1_a) – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI SENZA OBBLIGO DI NOMINA DEL COORDINATORE FLUSSI INFORMATIVI 20

TABELLA A.1_b) –RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI CON OBBLIGO DI NOMINA DEL COORDINATORE FLUSSI INFORMATIVI - dal 1/1/2025 21

TABELLA BC.1) – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE 22

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024.

Articolo 2
Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, di servizi e di forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dal presente Regolamento.

2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nei casi in cui è contemplato l'obbligo di nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto distinto dal Responsabile unico di progetto (fino al 31/12/2024 si rinvia all'art. 8 dell'allegato I.2 e all'art. 32 dell'allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; dall'1/1/2025 si rinvia Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). La nomina del Direttore dell'esecuzione negli affidamenti di servizi e forniture non può essere esclusivamente finalizzata a ricomprendere la procedura nell'incentivazione di cui al presente Regolamento, ma deve rientrare in uno dei casi in cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la prevede obbligatoriamente. La nomina del Direttore dell'esecuzione deve quindi indicare i presupposti e le motivazioni a supporto di tale nomina.

3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% - come da TABELLE allegate al presente Regolamento quali parti integranti e sostanziali - calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base della procedura di affidamento, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi in fase di aggiudicazione, comprensiva degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Sono in ogni caso esclusi dal computo dell'importo posto a base della procedura di affidamento: oneri fiscali, I.V.A., oneri per allacciamenti e in generale oneri per spese tecniche accessorie inerenti al progetto, somme per espropri e/o acquisizione immobili e quant'altro non connesso con il progetto a base della procedura di affidamento.

4. Le opzioni contrattuali quali i rinnovi, proroghe, quinto d'obbligo, ripetizioni di servizi analoghi nonché le ulteriori opzioni contrattuali espressamente previste dalla disciplina di gara possono generare autonome quote di incentivo esclusivamente al momento della loro effettiva attivazione e a condizione che comportino lo svolgimento di attività tecniche incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato I.10 al medesimo Decreto, attestate dal R.U.P., applicando le percentuali di cui alla TABELLA C). L'effettiva costituzione del fondo incentivante, ancorchè già accantonato in fase di avvio della procedura di gara, avviene esclusivamente al momento dell'attivazione della singola opzione, rinnovo, proroga o ripetizioni di servizi analoghi e limitatamente al relativo valore economico. Sono escluse dall'incentivazione tutte le fasi fino alla stipula del contratto in quanto vengono incentivate le fasi riguardanti l'esecuzione.

5. Non si procede al cumulo dell'importo originario dell'affidamento con gli importi delle successive opzioni, quali rinnovi, proroghe, quinti d'obbligo, ripetizioni di servizi analoghi ai fini dell'individuazione della fascia incentivante applicabile.

6. Le quote incentivanti relative alle prestazioni di cui ai commi precedenti sono costituite e liquidate esclusivamente in presenza della necessaria copertura finanziaria e previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività tecniche incentivabili.

7. L'IRAP relativa agli incentivi per funzioni tecniche non rientra nel fondo incentivante di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non è imputabile né alla quota dell'80% né alla quota del 20% e trova autonoma copertura nel quadro economico dell'intervento, quale costo a carico dell'Amministrazione.

8. In caso di concessioni disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, il fondo incentivante è determinato assumendo quale base di calcolo il valore della concessione individuato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da stimarsi al momento dell'avvio della procedura secondo un metodo oggettivo e documentato. Per valore della concessione si intende il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'I.V.A., tenendo conto degli introiti derivanti dagli utenti, di eventuali contributi pubblici e del valore di eventuali opzioni ove previste e di ogni altra componente economicamente rilevante. L'incentivo è calcolato secondo la TABELLA C) e ripartito tra i componenti del gruppo di lavoro secondo la TABELLA BC.1), tenendo conto della complessità della procedura, della presenza del piano economico-finanziario e della eventuale matrice dei rischi, dell'attività di monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario e della durata del rapporto concessorio.

9. In caso di concessioni, le eventuali clausole di opzione possono generare autonome quote di incentivo esclusivamente al momento della loro effettiva attivazione e a condizione che comportino lo svolgimento di attività tecniche incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato I.10 al medesimo decreto, attestate dal R.U.P., applicando le percentuali di cui alla TABELLA C. L'effettiva costituzione del fondo incentivante, ancorchè già accantonato in fase di avvio della procedura di gara, avviene esclusivamente al momento dell'attivazione della clausola di opzione e limitatamente al relativo valore economico. Sono escluse dall'incentivazione tutte le fasi fino alla stipula del contratto e vengono incentivate le fasi riguardanti l'esecuzione.

10. La liquidazione dell'incentivo relativo alle concessioni avviene previa attestazione puntuale delle attività effettivamente svolte. Per le attività relative alla fase di affidamento, la liquidazione può avvenire dopo la stipula del contratto; per le attività di direzione, controllo, monitoraggio e verifica dell'esecuzione, la liquidazione avviene in quote annuali proporzionate all'attività effettivamente svolta e documentata, con saldo a conclusione della concessione o della fase oggetto di verifica.

11. In caso di concessioni di durata pluriennale, eventuali acconti sono ammessi solo in presenza di attività effettivamente rese, adeguatamente attestate e riferibili alla specifica annualità o fase di esecuzione, con obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate qualora vengano meno i presupposti per il riconoscimento dell'incentivo.

12. In caso di adesioni a convenzioni di Centrali di committenza Consip o altra piattaforma elettronica di acquisti e negoziazione, gli incentivi vengono riconosciuti per tutte le attività tecniche incentivabili con esclusione delle attività relative alla predisposizione dei documenti di gara. L'incentivo è calcolato coerentemente a quanto previsto nella TABELLA C.

13. In caso di accordo quadro, la graduazione delle risorse incentivanti avviene in base al valore complessivo dello stesso accordo quadro. Nella fase di liquidazione, l'incentivo sarà calcolato sulla base del valore complessivo di tutti i contratti attuativi/applicativi effettuati al lordo dello sconto applicato.

14. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi del successivo art. 4, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Articolo 3
Soggetti destinatari

1.La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 7, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

2.Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- Responsabile Unico del Progetto –R.U.P.;
- Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- Collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Redazione del progetto esecutivo;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- Predisposizione dei documenti di gara;
- Direzione dei lavori;
- Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Direzione dell'esecuzione;
- Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- Collaudo tecnico-amministrativo;
- Regolare esecuzione;
- Verifica di conformità;
- Collaudo statico (ove necessario);
- Coordinamento dei flussi informativi (solo per i lavori pubblici e applicabile dall'1/1/2025).

3.Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo Decreto sostitutivo, se compatibile con le statuizioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 4
Costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Dirigente/Responsabile competente, prima dell'avvio della fase di affidamento, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico-amministrativa, c.d. "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura;

- l'importo a base della procedura di affidamento, al netto dell'I.V.A., del lavoro, del servizio o della fornitura e la relativa presunta quota da destinare al Fondo Incentivo;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo (nel rispetto della normativa sulla privacy) ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro tra soggetti previsti all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento;
- le percentuali di attribuzione dell'incentivo.

3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. All'interno del Gruppo di lavoro, per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti anche dipendenti di altri Settori o Servizi che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal R.U.P. d'intesa con il Dirigente.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle TABELLE A, B, C, A.1_a), A.1_b), BC.1) nonché riportati in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Articolo 5
Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'affidamento previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 6
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) gli affidamenti di lavori di importo pari o inferiore ad euro 30.000,00 al netto di I.V.A. ed i lavori per i quali non è stato redatto un progetto (SFTE/esecutivo);
c) gli affidamenti di forniture e di servizi di importo pari o inferiore ad euro 30.000,00 al netto di I.V.A.;
d) i contratti di servizi e di forniture nel caso in cui non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione;
e) le attività delle sole fasi di progettazione ed affidamento nei procedimenti di adesione a contratti di Consip o altra piattaforma elettronica di acquisti e negoziazione;
f) i contratti esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ai sensi degli articoli art. 13, 56, 61 della medesima fonte di regolazione;
g) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in cui non sia presente un'attività di progettazione di livello esecutivo conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
h) i lavori in amministrazione diretta;
i) gli affidamenti a società in house (parere ANAC n. 36/2024);
j) gli affidamenti di somma urgenza;
k) le locazioni e gli acquisti immobiliari;
l) i contratti attivi;
m) la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.

2. Non possono essere corrisposti incentivi tecnici, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in caso di mancata previsione, nel Quadro Economico delle opere/servizi/forniture sia per gli appalti che per le concessioni o nei corrispondenti stanziamenti di bilancio, della somma destinata alla liquidazione degli stessi. Nel Quadro Economico deve essere altresì prevista, con voce autonoma e distinta dal fondo incentivante, la copertura dell'IRAP a carico dell'Ente.

Articolo 7
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 7, lett. b) del presente Regolamento è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. Per i procedimenti di cui al presente articolo, la quota del 20%, ove finanziata con fondi PNRR/PNC dell'Unione Europea, rimane a disposizione del quadro economico di progetto per l'esecuzione dell'intervento, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'Ente terzo finanziatore.

Articolo 8
Suddivisione in lotti e contratti misti

1. In caso di affidamenti divisi per lotti, il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo. Non è ammesso il cumulo dei lotti per la determinazione del valore incentivante.
2. In caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni), si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI PUBBLICI

Articolo 9
Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo - LAVORI PUBBLICI

1. Fermo restando quanto prescritto nel precedente art. 6, c. 1, lett. b), le condizioni per il riconoscimento degli incentivi per i lavori pubblici e successiva attribuzione risultano quelle di seguito indicate (le stesse devono sussistere tutte contestualmente):
 a) l'inserimento del lavoro/intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche o nell'elenco annuale;
 b) per i lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, che non rientrano, quindi, nel predetto Programma, è richiesta la redazione di un progetto e la relativa approvazione;
 c) l'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione e la stipula del contratto;
 d) il completamento dell'opera secondo quanto previsto nell'art. 12.
2. La percentuale massima della misura incentivante è indicata nella TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI, allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale. Per le concessioni si applica la specifica disciplina di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 del presente Regolamento e alla TABELLA C).
3. La disciplina del presente regolamento trova piena applicazione anche per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre nei limiti delle funzioni incentivabili effettivamente rese e purché vi sia un'attività di progettazione di livello esecutivo conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Articolo 10
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

2. Non saranno incentivabili quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o nel progetto esecutivo.

Articolo 11
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - LAVORI PUBBLICI

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle TABELLE A.1_a) e A.1_b) – LAVORI PUBBLICI (allegate al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale), definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività e, ove previsto, dei suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Articolo 12
Liquidazione dell'incentivo - LAVORI PUBBLICI

1. La liquidazione degli incentivi per lavori avviene, ad eccezione dei casi previsti al successivo comma 5, in un'unica soluzione a completamento della fase esecutiva ed entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento accertato con atto a cura del Responsabile Unico di Progetto.
2. L'incentivo potrà essere erogato solo successivamente alla determina di approvazione del collaudo e del certificato di agibilità, nei casi previsti dalla normativa, ovvero del Certificato di Verifica di conformità/Regolare Esecuzione.
3. Completate le fasi del procedimento, il Dirigente competente, sentiti i Dirigenti a cui afferiscono i componenti del medesimo gruppo di altri settori, con apposito provvedimento:
 - certifica la prestazione effettuata procedendo alla verifica del rispetto dei termini fissati nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro;
 - definisce l'importo definitivo a base del compenso incentivante;
 - determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo di lavoro in base alle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione e delle attività effettivamente prestate dai componenti;
 - definisce l'eventuale riduzione del compenso, secondo quanto previsto dall'art. 16 nel caso in cui non vengano rispettati i costi o i termini per la conclusione previsti per la realizzazione dell'opera;
 - dispone la liquidazione degli importi spettanti ai componenti del gruppo di lavoro.
4. Ai provvedimenti di liquidazione dovrà essere allegata apposita scheda, indicando le attività assegnate e svolte, la percentuale di attribuzione realizzata, il rispetto dei tempi assegnati e le eventuali riduzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
5. Per i lavori con durata superiore a 12 mesi è possibile procedere alla liquidazione di un acconto pari massimo al 30% del valore dell'incentivo spettante ai soggetti appartenenti al gruppo di lavoro, che potrà essere erogato subordinatamente al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari o superiore al 30% (determinato in base allo stato di avanzamento effettivamente contabilizzato). Il restante 70% è erogato a saldo, in conformità a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. L'acconto del 30% è liquidato:
 - entro 60 giorni dall'accertamento ex comma 3 del presente articolo;
 - per tutte le attività contemplate nella tabella A.1), tranne che per le attività relative al Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità/collaudo statico (ove necessario), per le quali l'incentivo è erogato in un'unica soluzione come indicato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 13
Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo - SERVIZI E FORNITURE

1. Fermo restando quanto prescritto nel precedente art. 6, c. 1, lett. c), le condizioni per il riconoscimento degli incentivi per servizi e forniture e successiva attribuzione risultano quelle di seguito indicate (le stesse devono sussistere tutte contestualmente):
 a) l'inserimento del servizio e della fornitura nel Programma Triennale di acquisti di beni e servizi;
 b) la nomina del Direttore Esecuzione del Contratto, secondo le seguenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:
 1) fino al 31/12/2024: obbligo di nomina del D.E.C. per servizi di importo superiore alla soglia comunitaria e, indipendentemente dall'importo, per quelli di particolare importanza e complessità così come definiti dal Codice dei contratti pubblici previa validazione del Direttore Generale o in caso di assenza di quest'ultimo del Segretario Generale;
 2) fino al 31/12/2024: obbligo di nomina del D.E.C. per forniture di importo superiore a 500 mila;
 3) dall'1/1/2025: obbligo di nomina del D.E.C. per servizi e forniture di importo superiore a 500 mila euro e, indipendentemente dall'importo, per quelli di particolare importanza e complessità così come definiti dal Codice dei contratti pubblici previa validazione del Direttore Generale o in caso di assenza di quest'ultimo del Segretario Generale;
 c) l'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione e la stipula del contratto;
 d) lo svolgimento di tutte le prestazioni previste per l'esecuzione del servizio /fornitura secondo quanto previsto nell'art. 15.
2. La percentuale massima della misura incentivante per servizi e forniture è indicata nelle TABELLE B) e C), allegate al presente Regolamento quali parti integranti e sostanziali. Per le concessioni si applica la specifica disciplina di cui all'art. 2 commi 8, 9, 10 del presente Regolamento e alla TABELLA C).

Articolo 14
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - SERVIZI E FORNITURE

6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella TABELLA B C.1), definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.
7. La percentuale indicata nelle tabelle è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, e, ove previsto, i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Articolo 15
Liquidazione dell'incentivo - SERVIZI E FORNITURE

1. Per i servizi/forniture la liquidazione degli incentivi avviene secondo le tempistiche indicate nella seguente tabella, previo accertamento ex comma 2 del presente articolo.

ATTIVITA’	LIQUIDAZIONE INCENTIVO	TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	100% in un’unica soluzione dopo la stipula del contratto	Entro 60 gg dalla stipula del contratto
RUP	30% dopo la stipula del contratto 70% liquidato annualmente dall’inizio di attivazione del servizio/fornitura in proporzione allo stato di avanzamento del servizio/fornitura effettivamente contabilizzato	30%: Entro 60 gg dalla stipula del contratto 70%: Entro 60 gg dalla contabilizzazione dello stato avanzamento; l’ultima tranche è liquidata entro 60gg dalla determina di approvazione del Certificato di Verifica di conformità/Regolare Esecuzione
RUP - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)		
PROGETTO - attività di progettazione	100% in un’unica soluzione dopo la stipula del contratto	Entro 60 gg dalla stipula del contratto
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	100% in un’unica soluzione dopo la stipula del contratto	Entro 60 gg dalla stipula del contratto
DEC - direzione dell'esecuzione	Acconti liquidati annualmente proporzionale allo stato di avanzamento del servizio/fornitura effettivamente contabilizzato	Entro 60 gg dalla contabilizzazione dello stato avanzamento; l’ultima tranche è liquidata entro 60 gg dalla determina di approvazione del Certificato di Verifica di conformità/Regolare Esecuzione
DEC - collaboratori del direttore dell'esecuzione		
DEC - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI CONFORMITA’	100% successivamente alla determina di approvazione del Certificato di Verifica di conformità/Regolare Esecuzione	Entro 60 gg dalla determina di approvazione del Certificato di Verifica di conformità/Regolare

2. Completate le fasi del procedimento, il Dirigente competente, sentiti i Dirigenti a cui afferiscono i componenti del medesimo gruppo di altri settori, con apposito provvedimento:
 - certifica la prestazione effettuata procedendo alla verifica del rispetto dei termini fissati nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro;
 - definisce l’importo definitivo a base del compenso incentivante;
 - determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo di lavoro in base alle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione e delle attività effettivamente prestate dai componenti;
 - definisce l’eventuale riduzione del compenso, secondo quanto previsto dall’art. 16 nel caso in cui non vengano rispettati i costi o i termini per la conclusione previsti per la realizzazione dell’opera o l’acquisizione del servizio o della fornitura oggetto dell’incentivo;
 - dispone la liquidazione degli importi spettanti ai componenti del gruppo di lavoro.
3. Ai provvedimenti di liquidazione dovrà essere allegata apposita scheda, indicando le attività assegnate e svolte, la percentuale di attribuzione realizzata, il rispetto dei tempi assegnati e le eventuali riduzioni di cui all’art. 16 del presente Regolamento.

CAPO IV NORME COMUNI

Articolo 16
Riduzione dell'incentivo

1. L'incentivo è ridotto in relazione a eventuali ingiustificati incrementi dei tempi e/o dei costi previsti rispettivamente dal cronoprogramma e dal quadro economico, al netto del ribasso di gara offerto, secondo i seguenti criteri:

Incrementi tempi			Incrementi costi		
>10% e <=20%	Rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma	-5%	>10% e <=20%	Rispetto al costo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura aggiudicato nell'affidamento al netto del ribasso	-5%
>20% e <=30%		-10%	>20% e <=30%		-10%
>30% e <=50%		-30%	>30% e <=50%		-30%
>50% e <=70%		-50%	>50% e <=70%		-50%
>70% e <=100%		-60%	>70% e <=100%		-60%
>100% e <=200%		-80%	>100% e <=200%		-80%
> 200%		-100%	>200%		-100%

2. Ai fini dei calcoli della riduzione dell'incentivo di cui al comma precedente, non sono computati nel termine di esecuzione delle opere o lavori, servizi e forniture, i tempi ed i costi conseguenti alle modifiche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 120 e dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
3. In caso di eventuale ingiustificato incremento sia di tempi che di costi che comportano entrambi una riduzione dell'incentivo, sarà applicata, tra le due applicabili, la percentuale di penalità di maggior valore.
4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente preposto alla struttura competente contesta, per iscritto, i rilievi relativi agli incrementi di tempi e/o di costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, da presentare entro 10 giorni, garantendo il contraddittorio, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. In caso di accertamento negativo, il Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione del compenso secondo quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 17
Incentivi al personale in caso di gare svolte da soggetti terzi

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa saranno riconosciuti incentivi per le funzioni di cui al presente regolamento fino ad un massimo del 25% delle risorse di cui ai precedenti articoli 11 e 13, la misura percentuale verrà determinata nell'atto dispositivo del Dirigente, tenuto conto, per la specifica procedura di affidamento demandata alla Centrale di Committenza, delle attività trasferite e delle responsabilità connesse, della complessità della gara, del valore e della natura dell'affidamento.

2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Articolo 18

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. R.U.P. e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 19

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Articolo 20

Attività del personale dirigenziale

1. Fino al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, e s.m.i. fatto salvo quanto disciplinato per gli interventi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR/PNC di cui al successivo comma 2, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. In caso di affidamento finanziato con i fondi del PNRR/PNC, agli interventi finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC dell'Unione Europea, si applicano, anche alle posizioni dirigenziali, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 8 comma 5 del decreto legge n° 13/2023, le specifiche disposizioni del presente articolo, rimandando, per quanto non diversamente disposto, ai contenuti del presente regolamento.
3. Dall'1/1/2025 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo (D. Lgs. n. 209/2024) al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le prescrizioni del presente Regolamento si applicano anche al personale dirigenziale che svolge attività tecniche incentivabili.
4. Qualora il personale con qualifica dirigenziale risulti direttamente coinvolto nella ripartizione degli incentivi, alla liquidazione di tali compensi provvede con proprio atto il Direttore Generale o, qualora assente, il Segretario Generale, sulla base di specifica scheda sottoscritta dal R.U.P. attestante le attività svolte.
5. Per i lavori, per le forniture e per i servizi sia relativi agli appalti che alle concessioni trovano applicazione le TABELLE A), B), C), A.1_a), A.1_b), BC.1), secondo la tipologia di affidamento e le attività effettivamente svolte.

Articolo 21

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico di Progetto può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. Resta fermo che il ricorso a prestazioni esterne è possibile unicamente in caso di carenza in organico di idonee professionalità certificata dal Responsabile Unico di Progetto. La carenza in organico di personale è certificata solo all'esito di previa ricognizione delle professionalità

interne, come disciplinata all'art. 9 del vigente "*Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma*".

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente Regolamento svolte dal personale del Comune di Monza a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del Regolamento incentivante di queste ultime, sono a carico della Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente Regolamento svolte a favore del Comune di Monza dal personale di altre Amministrazioni, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti all'Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 22

Verifica della corretta applicazione del presente Regolamento

1. In fase di liquidazione degli incentivi tecnici, la verifica è attuata:
 - dalla direzione personale per la verifica del rispetto del limite del trattamento retributivo;
 - dalla direzione finanziaria in sede di apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.
2. Periodicamente sarà data comunicazione tramite la Intranet dell'elenco dei lavori/servizi in fase di liquidazione (comunque prima della liquidazione stessa), in modo che il personale interessato possa prenderne visione.

Articolo 23

Orario di lavoro e spese accessorie

1. Le attività contemplate dal presente Regolamento sono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e lo svolgimento delle altre attività rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

CAPO V - Norme Finali

Articolo 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, si applica agli affidamenti di lavori, di servizi e di forniture avviati successivamente alla data di approvazione dello stesso (per avviati si intende data di pubblicazione del bando o invio lettere di invito).
2. Per le procedure avviate in data antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento, continua ad applicarsi il Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 24 luglio 2025 che si applica agli affidamenti di lavori, di servizi e di forniture avviati successivamente al 1° luglio 2023 ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
3. Per le procedure avviate in data antecedente al 1° luglio 2023, continuano a trovare applicazione, per l'intera fase del procedimento, le disposizioni del Regolamento assunto ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 13/6/2023 successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 9/7/2024.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle norme e regolamenti vigenti nell'Ente che non risultino in contrasto con esso.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano compatibilmente ai successivi pronunciamenti in materia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dell'A.N.A.C., nonché agli orientamenti giurisprudenziali che si formeranno sulla materia. Eventuali clausole difformi saranno pertanto da considerarsi disapplicate e sostituite in conformità in via automatica.
6. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare.

ALLEGATI
TABELLA A) - OPERE E LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori				(a) Percentuale da applicare *	(b) Valore MINIMO Fondo Funzioni Tecniche per ciascuna classe di importo *
>	30.000 €	<=	1.000.000 €	2,00%	-
>	1.000.000 €	<=	5.548.000 €	1,90%	20.000,00 €
>	5.548.000 €	<=	7.500.000 €	1,80%	105.412,00 €
>	7.500.000 €	<=	10.000.000 €	1,70%	135.000,00 €
>	10.000.000 €	<=	15.000.000 €	1,60%	170.000,00 €
>	15.000.000 €	<=	25.000.000 €	1,50%	240.000,00 €
>	25.000.000 €	<=	40.000.000 €	1,00%	375.000,00 €
>	40.000.000 €	<=	60.000.000 €	0,70%	400.000,00 €
>	60.000.000 €			0,45%	420.000,00 €

** il valore del Fondo Funzioni Tecniche è determinato applicando per ciascuna classe di importo, le percentuali di cui alla colonna (a), stante che tale valore non può comunque essere inferiore all'importo massimo riconosciuto per la classe di importo immediatamente precedente, come riportato nella colonna (b)*

TABELLA B) - SERVIZI non CONTEMPLATI IN TABELLA C)

Classi di importo dei Servizi				(a) Percentuale da applicare *	*(b) Valore MINIMO Fondo Funzioni Tecniche per ciascuna classe di importo* *
>	30.000 €	e <=	500.000 (solo in caso di nomina D.E.C.)	2,00%	-
>	500.000 €	e <=	3.000.000 €	1,80%	10.000,00 €
>	3.000.000 €	e <=	5.000.000 €	1,60%	54.000,00 €
>	5.000.000 €	e <=	7.500.000 €	1,40%	80.000,00 €
>	7.500.000 €	e <=	10.000.000 €	1,20%	105.000,00 €
>	10.000.000 €	e <=	15.000.000 €	1,00%	120.000,00 €
>	15.000.000 €	e <=	25.000.000 €	0,75%	150.000,00 €
>	25.000.000 €	e <=	40.000.000 €	0,60%	187.500,00 €
>	40.000.000 €	e <=	60.000.000 €	0,45%	240.000,00 €
>	60.000.000 €			0,30%	270.000,00 €

** il valore del Fondo Funzioni Tecniche è determinato applicando per ciascuna classe di importo, le percentuali di cui alla colonna (a), stante che tale valore non può comunque essere inferiore all'importo massimo riconosciuto per la classe di importo immediatamente precedente, come riportato nella colonna (b)*

TABELLA C) - FORNITURE / CONVENZIONI CONSIP / AFFIDAMENTI DIRETTI / CONCESSIONI/ OPZIONI / RINNOVI / PROROGHE / QUINTO D'OBBLIGO / RIPETIZIONE PRESTAZIONI ANALOGHE SIA PER SERVIZI/FORNITURE CHE PER LAVORI.

Classi di importo				(a) Percentuale da applicare *	*(b) Valore MINIMO Fondo Funzioni Tecniche per ciascuna classe di importo **
>	30.000 €	e <=	500.000 (solo in caso di nomina D.E.C.)	1,00%	-
>	500.000 €	e <=	3.000.000 €	0,90%	5.000,00 €
>	3.000.000 €	e <=	5.000.000 €	0,80%	27.000,00 €
>	5.000.000 €	e <=	7.500.000 €	0,70%	40.000,00 €
>	7.500.000 €	e <=	10.000.000 €	0,60%	52.500,00 €
>	10.000.000 €	e <=	15.000.000 €	0,50%	60.000,00 €
>	15.000.000 €	e <=	25.000.000 €	0,375%	75.000,00 €
>	25.000.000 €	e <=	40.000.000 €	0,30%	93.750,00 €
>	40.000.000 €	e <=	60.000.000 €	0,225%	120.000,00 €
>	60.000.000 €			0,15%	135.000,00 €

** il valore del Fondo Funzioni Tecniche è determinato applicando per ciascuna classe di importo, le percentuali di cui alla colonna (a), stante che tale valore non può comunque essere inferiore all'importo massimo riconosciuto per la classe di importo immediatamente precedente, come riportato nella colonna (b)*

TABELLA A.1_a) - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI SENZA OBBLIGO DI NOMINA DEL COORDINATORE FLUSSI INFORMATIVI

Attività di:	Range %	% ripartizione LAVORI	note
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	-	**1,0%**	
RUP	**min 37,0% - max 42%**	**42,0%**	Qualora il RUP si avvalga di figure di supporto, alle stesse è riconosciuta una % massima pari al 5% (che diminuisce in egual misura la % riconosciuta al RUP). La percentuale è definita dal dirigente, sentito il RUP, in funzione della valutazione del contributo fornito dai collaboratori del RUP
RUP - Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	**max 5,0%**		
PROGETTAZIONE - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali - DIP	-	**2,0%**	Nel caso in cui l'opera preveda anche le progettazioni specialistiche (impiantistiche e strutturali), alle stesse è attribuito l'1% del totale incentivo riferito alle attività relative alla progettazione. Nel caso in cui non vengano svolte alcune attività relative alla progettazione, la relativa % è proporzionalmente riassegnata alle altre attività di progettazione
PROGETTAZIONE - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	-	**5,0%**	
PROGETTAZIONE - Redazione del progetto esecutivo	-	**8,0%**	
PROGETTAZIONE - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	-	**2,0%**	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	-	**4,0%**	
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	-	**4,0%**	
DL - Direzione dei lavori	**min 22%- max 25%**	**25%**	Nel caso in cui l'opera preveda anche le direzioni lavori specialistiche (impiantistiche e strutturali), alle stesse è attribuito il 3,5% del totale incentivo riferito alla Direzione Lavori Nel caso in cui non si costituisca l'Ufficio di direzione lavori, la relativa percentuale è assegnata alla Direzione Lavori
DL - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	**3%**		
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	-	**3,0%**	
Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità/collaudo statico (ove necessario)	-	**4,0%**	
		100,0%	

Nel caso in cui alle diverse attività partecipassero più soggetti, la ripartizione dell'incentivo è definita dal dirigente, sentito il RUP, in base alla valutazione del contributo fornito dagli stessi.

Ad eccezione di quanto precisato nelle note, nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle sopra indicate, la relativa percentuale incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

TABELLA A.1_b) -RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI CON OBBLIGO DI NOMINA DEL COORDINATORE FLUSSI INFORMATIVI - dal 1/1/2025

Attività di:	Range %	% ripartizione LAVORI	note
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	-	**1,0%**	
RUP	**min 35,0% - max 40%**	**40,0%**	Qualora il RUP si avvalga di figure di supporto, alle stesse è riconosciuta una % massima pari al 5% (che diminuisce in egual misura la % riconosciuta al RUP). La percentuale è definita dal dirigente, sentito il RUP, in funzione della valutazione del contributo fornito dai collaboratori del RUP
RUP - Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	**max 5,0%**		
PROGETTAZIONE - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali - DIP	-	**2,0%**	Nel caso in cui l'opera preveda anche le progettazioni specialistiche (impiantistiche e strutturali), alle stesse è attribuito l'1% del totale incentivo riferito alle attività relative alla progettazione. Nel caso in cui non vengano svolte alcune attività relative alla progettazione, la relativa % è proporzionalmente riassegnata alle altre attività di progettazione
PROGETTAZIONE - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	-	**5,0%**	
PROGETTAZIONE - Redazione del progetto esecutivo	-	**8,0%**	
PROGETTAZIONE - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	-	**2,0%**	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	-	**4,0%**	
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	-	**4,0%**	
DL - Direzione dei lavori	**min 21%- max 24%**	**24%**	Nel caso in cui l'opera preveda anche le direzioni lavori specialistiche (impiantistiche e strutturali), alle stesse è attribuito il 3,5% del totale incentivo riferito alla Direzione Lavori Nel caso in cui non si costituisca l'Ufficio di direzione lavori, la relativa percentuale è assegnata alla Direzione Lavori
DL - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	**3%**		
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	-	**3,0%**	
Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità/collaudo statico (ove necessario)	-	**4,0%**	
Coordinamento flussi informativi		**3,0%**	
		100,0%	

Nel caso in cui alle diverse attività partecipassero più soggetti, la ripartizione dell'incentivo è definita dal dirigente, sentito il RUP, in base alla valutazione del contributo fornito dagli stessi.

Ad eccezione di quanto precisato nelle note, nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle sopra indicate, la relativa percentuale incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

TABELLA BC.1) - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Attività di:	Range %	% ripartizione SERVIZI	note
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	-	1,0%	
RUP	min 32% - max 40%	40,0%	Qualora il RUP si avvalga di figure di supporto, alle stesse è riconosciuta una % massima pari all'8% (che diminuisce in egual misura la % riconosciuta al RUP). La percentuale è definita dal dirigente, sentito il RUP, in funzione della valutazione del contributo fornito dai collaboratori del RUP
RUP - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	max 8%		
PROGETTO - attività di progettazione	-	4,0%	
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	-	5,0%	
DEC - direzione dell'esecuzione	min 32% - max 40%	40,0%	Qualora il DEC si avvalga di figure di supporto, alle stesse è riconosciuta una % massima pari all'8% (che diminuisce in egual misura la % riconosciuta al DEC). La percentuale è definita dal dirigente, sentito il RUP, in funzione della valutazione del contributo fornito dai collaboratori del DEC
DEC - collaboratori del direttore dell'esecuzione	max 8%		
REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI CONFORMITA'	-	10,0%	
		100,0%	

Nel caso in cui alle diverse attività partecipassero più soggetti, la ripartizione dell'incentivo è definita dal dirigente, sentito il RUP, in base alla valutazione del contributo fornito dagli stessi.

Ad eccezione di quanto precisato nelle note, nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle sopra indicate, la relativa percentuale incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.